Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 maggio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 452.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Alle propedeuticità per il corso di laurea in Giurisprudenza, agli effetti dell'iscrizione e dello esame, viene aggiunta quella di « Storia del diritto italiano » rispetto al « Diritto comune ».

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Storia della medicina » e di « Anestesiologia ».

Art. 75. — Agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Urologia è aggiunto quello di « Chirurgia infantile ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 453.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Valenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 settembre 1881, n. 404, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Valenza;

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Viste le deliberazioni dei Comuni di:

Alluvioni Cambiò in data 17 maggio 1958;
Bassignana in data 13 dicembre 1958;
Valenza in data 24 luglio 1958;
Pecetto di Valenza in data 4 maggio 1958;
Pietramarazzi in data 10 giugno 1958;
Rivarone in data 23 aprile 1958;

Visto il parere del conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Alessandria in data 12 novembre 1958;

Visto il parere del procuratore della Repubblica di Alessandria in data 13 novembre 1958;

Considerata l'irrilevante attività del predetto Archivio mandamentale che non risponde ad alcuna concreta utilità per la popolazione;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Valenza è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Alessandria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1960

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 454.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Manfredonia (Foggia).

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Manfredonia (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 455.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « R. Pàntini » di Vasto (Chieti).

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « R. Pàntini » di Vasto (Chieti) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 456.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « F. Scaduto » di Bagheria (Palermo).

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « F. Scaduto » di Bagheria (Palermo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, la Cassa scolastica dell'ex Ginnasio di Bagheria (Palermo) viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 457.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale, a scopo di culto e di religione, denominata « Pia Unione delle Figlie del Cuore Immacolato di Maria », con sede in Roma.

N. 457. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale, a scopo di culto e di religione, denominata « Pia Unione delle Figlie del Cuore Immacolato di Maria », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 458.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, in Vische (Torino), della Congregazione di Betania del Sacro Cuore.

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, in Vische (Torino), della Congregazione di Betania del Sacro Cuore.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 459.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario di Maria SS.ma dell'Apparizione e SS.mo Crocifisso, in Trani (Bari).

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Santuario di Maria SS.ma dell'Apparizione e SS.mo Crocifisso, in Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Consolidamento dell'abitato di Argusto, in provincia di Catanzaro, a' termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell abitato di Argusto, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Argusto, in provincia di Catanzaro, è da consolidare a cura e spese dello Stato, ai termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1960
Registro n. 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 130

(2922)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1960.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito nella legge 19 febbraio 1960, n. 73, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* n. 16, del 21 gennaio 1960;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei nuovi buoni novennali di scadenza 1969;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1960, a quella n. 18, di scadenza 1° aprile 1969.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana del corpo del titolo rappresenta il campanone della Torre dell'Orologio, in Venezia, battuto dai Mori; quella di ciascuna cedola, il Ponte di Rialto in Venezia.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice a disegni ornamentali che si ripetono, interrotta, in alto, da motivi architettonici e dalla riproduzione, a tratteggio finissimo, della celebre tela di Giambattista Tiepolo « Nettuno che offre a Venezia i doni del Mare », in una cornicetta rettangolare.

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra, in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5 % - A PREMI - DI SCADENZA 1° APRILE 1959 - DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1960, N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 1960, N. 73, E DECRETO MINISTERIALE 20 GENNAIO 1960 - TITOLO APPARTENENTE ALLA SERIE (numero della serie) - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE (importo in lettere) - RAPPRESENTANTE (segue l'indicazione del numero, in lettere) BUONI UNITARI - DI LIRE CINQUEMILA CIASCUNO (seguono il numero o i numeri di iscrizione del titolo) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE (importo in lettere) - ISCRITTO NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO - CON GODIMENTO DAL 1° APRILE 1960 - ROMA, 1° APRILE 1960 - IL DIRETTORE GENERALE (C. SCIPIONE) - V° PER LA CORTE DEI CONTI (G. CONSOLI) - IL DIRETTORE DI DIVISIONE (G. PESCE) - N. 443.000 DI POS. (SERIE IV) ».

Al centro del fondino campeggia, in sottofondino, l'indicazione « 1969 », in grandi cifre.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, su fondino a mezza tinta, una cornice rettangolare a motivi ornamentali che racchiude un disegno raffigurante, in primo piano, il campanone della Torre dell'Orologio, in Venezia, battuto dai Mori, e, sullo sfondo, le cupole della Basilica di San Marco.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969; al centro, la leggenda « ANNOTAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI PREMI », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « DIREZIONE GEN. DEL DEBITO PUBBLICO ».

Il fondino, uguale a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo della cedola, in cifre), nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero circolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5 % - 1969 - D. L. 19 GENNAIO 1960, N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 1960, N. 73, E DECRETO MINISTERIALE 20 GENNAIO 1960 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero o dei numeri di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Al centro della cedola campeggia, in sottofondino, la cifra « 1969 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « 5 % B.T.N. 1969-5 % ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
» » » 10.000 in rosso-bruno;
» » » 20.000 in arancione;
» » » 50.000 in verde-smeraldo;
» » » 100.000 in bruno;
» » » 500.000 in grigio-lavagna;
» » » 1.000.000 in viola-malva;
» » » 10.000.000 in verde pisello.

La carta filigranata del taglio da lire diecimilioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

La cifra « 1969 » che campeggia in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola è stampata litograficamente in arancione.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1960
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 335. — CARUSO

(3117)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1960.
Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 20 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 103 del 25 marzo 1960, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del turismo che riveste particolare importanza nell'economia di quella provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia, costituita ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, è integrata con un membro scelto nel settore del turismo.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1960

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(2997)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 851 del 19 maggio 1960
Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 851 del 19 maggio 1960, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 850 del 21 dicembre 1959, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria e comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quello precedentemente previsto fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:		
pezzatura da 60 a 80 mm.	L.	—
pezzatura da 40 a 60 mm.	»	13.550
pezzatura da 20 a 40 mm.	»	13.350
pezzatura da 10 a 20 mm.	»	11.600
2. *Carboni bituminosi*:		
A) *Basse materie volatili* (da vapore e da coke):		
pezzatura grigliato in miniera	L.	10.950
minuti da coke	»	9.600
B) *Medie materie volatili* (da vapore e da coke):		
pezzatura grigliato in miniera	L.	10.450
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	»	9.050
C) *Alte materie volatili*:		
carbone da gas	L.	8.750
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:		
imbarcato ad Hampton Roads	L.	9,100
imbarcato a Filadelfia o Baltimora	»	—
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	»	8.700
3. *Coke di petrolio*	L.	15.600

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:		
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L.	20.150
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	8.300
2. *Carbone da vapore e da forno*:		
carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea) grosso e arancio (pezzatura oltre 80 mm.)	L.	10.950

CARBONE POLACCO (via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L.	8.650
Granitello (da 16 a 31 mm.)	»	6.800
Granitello (da 8 a 16 mm.)	»	6.700
Minuto	»	6.050

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 % di pezzatura inferiore a 25 mm.	L.	14.900
Pisello (da 13 a 25 mm.)	»	12.150
Minuto	»	9.000

CARBONE SUD-AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 60 mm.)	L.	12.700

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle inglesi	L.	14.000

(3113)

Provvedimento n. 853 del 19 maggio 1960
Prezzi delle scorie Thomas

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 853 del 19 maggio 1960, a modifica dei provvedimenti n. 595 del 14 settembre 1956 e n. 812 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

SCORIE THOMAS

Il prezzo massimo delle scorie Thomas, contenenti 18/20 % di anidride fosforica (P_2O_5) di cui solubile non meno del 75 %, con finezza di macinazione superiore al 75 % al setaccio Kahl n. 100, merce insaccata, peso lordo per netto, compreso imballaggio in sacchi carta resa franco vagone stazione destino FF. SS. o ferrovie secondarie ammesso al servizio comulativo, è stabilito in:

L. 1750 al q.le per tutte le regioni italiane.

Nel suddetto prezzo, che vale anche per il prodotto importato, è compresa l'imposta generale sull'entrata, sia per la merce che per l'imballaggio, e il compenso al grossista (L. 20 al quintale).

I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo delle scorie Thomas aggiungendo ai prezzi come sopra fissati le seguenti voci:

a) spesa di trasporto dalla stazione ferroviaria di destino al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore all'1 % del prezzo franco destino;

b) il compenso al dettagliante in ragione di L. 40 per quintale;

c) l'imposta generale sull'entrata relativa all'imballo per i successivi passaggi.

I predetti Comitati provinciali specificheranno che i prezzi così determinati valgono anche per il prodotto importato.

(3114)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Anzano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 11 Interno, foglio n. 7, il comune di Anzano di Puglia (Foggia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.680.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3095)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di parte dell'immobile denominato « Caserma Manfredi », in comune di Pigna (Imperia).

Con decreto interministeriale n. 170 del 7 ottobre 1959, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area di mq. 12.650 facente parte dell'immobile denominato « Caserma Manfredi » in comune di Pigna (Imperia).

(3055)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita a Genova-Sampierdarena.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 7 gennaio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 4898, sita a Genova-Sampierdarena riportata in catasto al foglio n. 44, mappali nn. 209-210 ed al foglio n. 47, mappale n. 6 (parte) del comune di Genova.

(2951)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 104-GE, appartenenti alla cessata ditta Guglielmo Pisano, già esercente un laboratorio di oreficeria in Genova, via San Vincenzo.

(2974)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale 4 aprile 1960, n. 6056/3960, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 1960, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 320, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 6 febbraio 1960, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 801, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta RUFFO Maria Lucia fu Gioacchino e RUFFO Emilia, legale rappresentante, di terreni siti in agro del comune di Bella (Potenza), della superficie di ettari 1843.36.32, trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 41.978.382 (lire quarantunomilioninovecentosettantottomilatrecentottantadue) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 17.388.000 (lire diciassettemilionitrecentottantottomila).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 59.360.000 (lire cinquantanovemilionitrecentosessantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 del 20 febbraio 1960.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1960, n. 6031/3935, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 1960, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 319, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 28 dicembre 1959, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 4 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 123 del 28 maggio 1955 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta LEROSE Giuseppina fu Giuseppe, di terreni siti in agro del comune di Ferrandina (Matera), della superficie di ettari 122.67.40, trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 6.700.278 (lire seimilionisettecentomiladuecentosettantotto) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 2.012.381 (lire duemilionidodicimilatrecentottantuno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.710.000 (lire ottomilionisettecentodiecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1960.

(2929)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni contraddistinti dalle particelle n. 3 e n. 8 del foglio di mappa 32 del comune di Cutro (Catanzaro), di complessivi ettari 505.91.20, espropriati in forza del decreto presidenziale 25 luglio 1950, n. 509 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 170 del 27 luglio 1950, supplemento ordinario) nei confronti della ditta BARRACCO Giovanni fu Luigi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 27.301.743 (lire ventisettemilionitrecentounomilasettecentoquarantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 27 settembre 1950, limitatamente alla predetta particella n. 8.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 32, particella 8, superficie Ha. 29.557;50.

Corrige

Foglio 32, particella 8, superficie Ha. 295.57.50.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Successivamente sarà disposta la liquidazione dell'indennità residua e degli interessi relativi alla medesima nonchè alla sopramenzionata particella n. 3 del foglio di mappa n. 32.

(2931)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale 4 aprile 1960, n. 6077/3981, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 1960 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 315), è stato determinato in L. 5.746.964 (lire cinquemilionisettecentoquarantaseimilanovecentosessantaquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 22 agosto 1958, n. 4574/2478, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 262 del 29 ottobre 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di Montalbano Jonico (Matera) in forza del decreto presidenziale 27 maggio 1952, n. 775 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta FARALDO Carlo fu Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.745.000 (lire cinquemilionisettecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2928)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica del decreto di approvazione del piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1960, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 146, è stato rettificato il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1959 di approvazione del piano regolatore generale di Genova, nel senso di accogliere parzialmente l'osservazione n. 93 prodotta dalle signore Orsini Erminia e Santamaria Ada.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2978)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Noncello, in comune di Pordenone (Udine).

Con decreto 29 febbraio 1960, n. 150, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di alveo del torrente Noncello, in comune di Pordenone (Udine), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 20, particella 1784/*a*, di mq. 1660, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 agosto 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3098)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 23 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,72	620,65	620,71	620,72	620,67	620,65	620,64	620,70	620,60	620,68
$ Can.	630,45	630 —	630 —	630,45	629,80	630,12	630,25	630,50	630,25	630,50
Fr. Sv.	143,75	143,82	143,86	143,90	143,83	143,85	143,865	143,85	143,86	143,84
Kr. D.	89,87	89,86	89,88	89,84	89,95	89,85	89,86	89,85	89,84	89,85
Kr. N.	87,03	87,01	87,02	87,035	87,04	87,02	87,05	87 —	87,02	87 —
Kr. Sv.	120,03	120,03	120 —	120 —	120 —	120,04	120,01	120,05	120,04	120 —
Fol.	164,64	164,65	164,65	164,66	164,65	164,65	164,64	164,67	164,65	164,65
Fr. B.	12,45	12,45	12,45	12,475	12,445	12,45	12,45	12,45	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,61	126,63	126,66	126,66	126,65	126,65	126,65	126,25	126,65	126,65
Lst.	1741,86	1741,50	1741,50	1741,65	1741,25	1741,62	1741,35	1741,70	1741,75	1741,50
Dm. occ.	148,85	148,84	148,84	148,85	148,82	148,86	148,83	148,90	148,88	148,86
Scell. Austr.	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,85	23,84	23,84

Media dei titoli del 23 maggi o1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,80
Id. 3,50 % 1902	73,05
Id. 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,575
Id. 5 % 1936	101,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,90

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102 —
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,68
1 Dollaro canadese	630,35
1 Franco svizzero	143,882
1 Corona danese	89,85
1 Corona norvegese	87,025
1 Corona svedese	120,005
1 Fiorino olandese	164,65
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1741,50
1 Marco germanico	148,842
1 Scellino austriaco	23,843

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di ventitre società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1960, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa Consorzio provinciale approvvigionamenti per le cooperative COPAC, con sede in Como, costituita con atto in data 26 febbraio 1949, per notaio dott. Franco Seveso;

2) Società cooperativa « Produttori Uva Co.Pr.Uva », con sede in Terracina (Latina), costituita con atto in data 11 luglio 1953, per notaio dott. Giuseppe Corbò;

3) Società Cooperativa edilizia « Impiegati e professionisti », con sede in Macerata, costituita con atto in data 14 gennaio 1950 per notaio dott. Ubaldo Seri;

4) Società cooperativa Circolo cooperativo familiare, con sede in Lodi (Milano) costituita con atto in data 18 dicembre 1948, per notaio dott. Pignatti;

5) Società cooperativa « Autotrasporti maranese », con sede in Marano sul Panaro (Modena), costituita con atto in data 16 agosto 1945, per notaio dott. Lodovico Bassi;

6) Società cooperativa agricola « La Risaia », con sede in Solara di Bomporte (Modena), costituita con atto in data 6 luglio 1950, per notaio dott. Ennio Giannotti;

7) Società cooperativa edilizia « C.E.A.I.U.N. » (fra assistenti Istituti universitari di Napoli), con sede in Napoli, costituita con atto in data 19 luglio 1953, per notaio dott. Baratta;

8) Società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Sant'Antimo (Napoli), costituita con atto in data 2 novembre 1954, per notaio dott. d'Alessandro;

9) Società cooperativa « La Massese », con sede in Napoli, costituita con atto in data 3 luglio 1946, per notaio dottor Cainello;

10) Società cooperativa edilizia « Mea Domus », con sede in Napoli, costituita con atto in data 9 marzo 1953, per notaio dott. Monda;

11) Società cooperativa « Caseificio Corte », con sede in Corte di Piove di Sacco (Padova), costituita con atto in data 25 settembre 1949, per notaio dott. Aldo Alessandrini;

12) Società cooperativa edilizia « Fra ufficiali dell'Esercito », con sede in Pesaro, costituita con atto in data 23 luglio 1949, per notaio dott. Nereo Tintori;

13) Società cooperativa produzione e lavoro fra operai e terrazzieri della provincia di Ravenna, costituita con atto in data 23 giugno 1950, per notaio dott. Bettucci;

14) Società cooperativa agricola Piccoli proprietari, coltivatori diretti, con sede in Castel Bolognese (Ravenna), costituita con atto in data 27 febbraio 1952, per notaio dott. De Lorenzi;

15) Società cooperativa edilizia « Chiarastella », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 marzo 1955, per notaio dott. Renato Armati;

16) Società cooperativa edilizia « Fausta Nice », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 novembre 1956, per notaio dott. Domenico Federici;

17) Società cooperativa edilizia « Fede e Perseveranza », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 marzo 1952, per notaio dott. Sciamanda;

18) Società cooperativa edilizia « Maria Pia B » con sede in Roma, costituita con atto in data 5 giugno 1954, per notaio dott. Jandelli Paolo;

19) Società cooperativa edilizia « Domus Bellavista », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 maggio 1954, per notaio dott. Tito Staderini;

20) Società cooperativa cinematografica « Fides », con sede in Torino, costituita con atto in data 14 ottobre 1956, per notaio dott. Giovanni Viriglio;

21) Società cooperativa edilizia « Ferrovieri dello Stato COEFERS », con sede in Torino, costituita con atto in data 8 settembre 1953, per notaio dott. Carlo Paola;

22) Società cooperativa A.P.S., con sede in Trieste, costituita con atto in data 30 settembre 1950;

23) Società cooperativa Popolare di consumo, con sede in Valdagno (Vicenza), costituita con atto in data 18 febbraio 1948, per notaio dott. Simionati.

(2939)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di funzionario di concetto

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza in data 8 aprile 1960;

Visti gli articoli 3 e 17 del regolamento interno per gli uffici e il personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di funzionario di concetto della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento interno per gli uffici e il personale della Camera con la qualifica di revisore segretario.

Al concorso possono partecipare i laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero in lettere o filosofia presso la corrispondente Facoltà universitaria.

I candidati devono essere prosciolti dagli obblighi di leva e non devono aver superato i trenta anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattisi di appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, superare i quaranta anni.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta bollata da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali; i titoli di studio, accademici, di attività professionale, gli uffici esercitati; le pubblicazioni, ecc.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica, redatti in carta bollata e debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge: 1) diploma di laurea; 2) certificati dei voti riportati nell'esame di laurea e nei singoli esami di Facoltà; 3) titolo di studio conclusivo delle scuole medie superiori con le votazioni riportate nelle singole materie; 4) certificato medico, rilasciato in data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Il candidato produrrà la documentazione degli altri titoli dichiarati a richiesta della Commissione esaminatrice.

I concorrenti, qualora non siano provvisti di un documento legale di identità, di cui nel caso indicheranno gli estremi, dovranno allegare una fotografia autenticata nelle forme di legge.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere al candidato altri documenti agli effetti dell'ammissibilità al concorso; sottoporrà il candidato ad accertamenti sanitari.

Le prove di esame sono tecniche e culturali.

Le prove tecniche sono preliminari (per l'ammissibilità al prosieguo degli esami) e successive.

Le prove tecniche preliminari sono dirette all'accertamento dell'attitudine del candidato al servizio del resoconto sommario. Esse consisteranno nella redazione di quattro resoconti sommari di discussioni parlamentari.

Ciascuna prova durerà circa mezz'ora, e saranno concessi non più di dieci minuti per apportare al testo eventuali perfezionamenti o completamenti.

Saranno ammessi a sostenere le prove culturali e le successive prove tecniche i candidati che nelle predette prove preliminari avranno conseguito una votazione media di almeno punti 7 su 10.

Le prove culturali sono tre: due scritte ed una orale.

Le prove culturali scritte consisteranno: nello svolgimento di un tema di diritto costituzionale con particolare riferimento al funzionamento delle Assemblee legislative (tempo

massimo concesso per lo svolgimento otto ore), e nello svolgimento di un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politici, parlamentari e diplomatici degli ultimi cento anni (tempo massimo concesso per lo svolgimento otto ore).

La prova culturale orale verterà sulla Costituzione della Repubblica Italiana, sul regolamento della Camera dei deputati, sui sistemi elettorali, sulla situazione politico giuridica internazionale (particolarmente europea) ed interna.

Le prove tecniche successive sono quattro: due di resoconto sommario in aula durante una seduta pubblica della Camera dei deputati; due di revisione di resoconti integrali (stenografici). Saranno ammessi a sostenere tali prove i candidati che avranno conseguito nelle tre prove culturali il punteggio medio di 21/30.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti a prove di una o più lingue straniere fino ad un massimo di quattro.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Fungerà da segretario della Commissione — senza voto — un funzionario della Direzione del personale.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà la prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove culturali e alle successive prove tecniche; esaminerà i titoli; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

I voti saranno così attribuiti: 30 per ciascuna delle tre prove culturali fino ad un massimo di punti 90; 10 per ciascuna delle otto prove tecniche fino ad un massimo di punti 80; per i titoli, fino ad un massimo di punti 10. Il totale dei punti conseguiti da ciascun candidato sarà diviso per sei, in modo che il voto conclusivo sia riferito ad un massimo di punti 30, con idoneità a punti 21. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, sarà valutata la conoscenza delle lingue fino ad un massimo di 20 centesimi di punto (0,05 massimo per ciascuna lingua): la somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di punti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la Commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge: 1) certificato di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha abituale residenza; 4) certificato generale del casellario giudiziale; 5) certificato dei carichi pendenti; 6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode i diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento ai termini delle disposizioni vigenti; 7) documento comprovante che l'aspirante è prosciolto dagli obblighi di leva; 8) eventuali altri titoli, pubblicazioni, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione. Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6). La data dei certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovrà essere posteriore a quella del presente bando.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato lo esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento, la Presidenza della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma il licenziato non avrà diritto ad alcuna indennità. In caso di conferma, il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

I servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni saranno valutati ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale della Camera.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera dei deputati è ostensibile presso la Direzione dell'Ufficio del personale della Camera.

Roma, addì 16 aprile 1960

Il Segretario generale: PIERMANI *Il Presidente*: LEONE

(3118)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955. n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengono alle seguenti categorie:

a) appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della Giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti, che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indi

cate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda, in carta da bollo da L. 200, nella quale, deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario, e quelli della Giustizia militare debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio e del certificato dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo per il tramite della Presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prova scritta, pervengono anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, che comprovi la iscrizione in atto dello aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devonò essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria e approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali e da difetti, particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato;

7) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militare marittimo), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I magistrati dell'Ordine giudiziario, della Giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Art. 6.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconocimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21, 22 e 24 ottobre 1960 alle ore 9.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali per i candidati ammessi sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal Primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario, della Commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2.400.000.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 31 marzo 1960

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1960
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 192

(3101)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Modifica dell'art. 1 dei decreti ministeriali 26 novembre 1959, con i quali sono stati indetti concorsi riservati e proroga dei termini per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1960, registro n. 4, foglio n. 55, col quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 318, col quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 319, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 320, col quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 321, col quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 322, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 323, col quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale civile d'ordine della carriera esecutiva del Ministero difesa-Aeronautica;

Considerato che, in base all'art. 7 della legge 27 febbraio 1953, n. 53, i concorsi da esso previsti debbono essere riservati al « personale statale non di ruolo » e non agli « impiegati statali non di ruolo »;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 1 di tutti i decreti ministeriali indicati nel preambolo deve intendersi modificato come segue:

« Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato ».

I termini per la presentazione delle domande per tutti i concorsi citati nel preambolo sono prorogati sino al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1960
Registro n. 12 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 172

(3054)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 40 in data 10 maggio 1960 del Ministero della difesa-Marina, pubblica il decreto ministeriale in data 31 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1960 (registro n. 12, foglio n. 22), che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1957.

(3102)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Il decreto ministeriale 24 marzo 1960, n. 4528, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1960, registro n. 21, foglio n. 389, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici n. 7 del mese di luglio 1960.

(3000)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a undici posti di vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, bandito con decreto ministeriale 7 ottobre 1959.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1960, registro n. 15, foglio n. 300, la Commissione esaminatrice del concorso per esami a undici posti di vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (decreto ministeriale 7 ottobre 1959, *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1960, n. 15), è così composta:

Presidente:

Cutolo dott. Giovanni, ispettore generale nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Membri:

Margiotta dott. Giacinto, ispettore centrale nel Ministero della pubblica istruzione;
Carruba dott. Antonino, rettore nei convitti nazionali (Roma);
Breccia Fratadocchi prof. Pier Maria, ordinario di ragioneria negli istituti tecnici (Roma);
Cognetti prof. Ferdinando, ordinario di materie giuridiche negli istituti tecnici.

Segretario:

Mautino dott. Franco, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

(3058)

Diario delle prove scritte del concorso speciale per esami a quattro posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte del concorso speciale per esami a quattro posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dei Provveditorati agli studi, bandito con decreto ministeriale 10 giugno 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 settembre 1959) in attuazione dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, avranno luogo in Roma presso la Scuola tecnica commerciale «Giulio Romano», via della Paglia 50 (nei pressi di piazza Santa Maria in Trastevere), nei giorni 20, 21, 22 e 23 luglio 1960, con inizio alle ore 8.

(3006)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio decreto n. 2758 in data 15 dicembre 1959, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esame per il conferimento delle condotte ostetriche di Senigallia (3ª condotta Scapezzano), Osimo (1ª condotta) ed Arcevia (condotta di Avacelli), vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1959;

Letti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 236 San. del 29 febbraio 1960, e la relativa graduatoria delle candidate risultate idonee;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

1.	Marroni Walda	punti	59,417	su 100
2.	Fanelli Elzira	»	57,683	»
3.	Santolini Sulmana	»	56,566	»
4.	De Petris Margherita	»	55,741	»
5.	Cecchini Noemi	»	55,616	»
6.	Fiordelmondo Giselda	»	55,566	»
7.	Marini Billye	»	55,427	»
8.	Furitano Lucia	»	55,408	»
9.	Zattoni Luisa	»	54,100	»
10.	Ravaglioli Fenny	»	53,425	»
11.	Pallesca Violanda	»	53,375	»
12.	Grossi Maria	»	53,125	»
13.	Cosettini Bianca	»	52,940	»
14.	Tavolini Vincenza	»	52,525	»
15.	Minelli Giuliana	»	52,400	»
16.	Pongetti Ersilia	»	52,250	»
17.	Rouge Elisabetta	»	52,100	»
18.	Buti Venanzia	»	51,933	»
19.	Santini Duccia	»	51,828	»
20.	Tomasucci Terzina	»	51,791	»
21.	Roscini Assunta	»	51,683	»
22.	Marchegiani Cesira	»	51,500	»
23.	Mio Rina	»	51,406	»
24.	Nardi Ebe	»	51,133	»
25.	Tomassetti Rina	»	51,000	»
26.	Cupido Maria Cost.	»	50,750	»
27.	Riggi Fulvia	»	50,700	»
28.	Albertini Franca	»	50,151	»
29.	Terenzi Mara	»	49,908	»
30.	Marzoli Anna	»	49,550	»
31.	Fannis Amelia	»	49,525	»
32.	Frassinetti Mercedes	»	49,446	»
33.	Scarafoni Elda	»	49,375	»
34.	Quacquarini Cecilia	»	49,250	»
35.	Castellani Rosanna, coniugata 2 figli	»	49,100	»

36. Olivi Isa, nubile	punti	49,100	su 100
37. Donati Adelina	»	48,500	»
38. Mancini Maria	»	48,291	»
39. Romagnoli Agnese	»	48,235	»
40. Colantoni Teresa, nata il 3 marzo 1929	»	48,000	»
41. Cartechini Rita, nata il 10 giugno 1936	»	48,000	»
42. Micaroni Maria Elena, nata il 3 febbraio 1938	»	48,000	»
43. Biserni Maria, nata il 12 luglio 1938	»	48,000	»
44. Canonici Anna Maria	»	47,988	»
45. Sabbatini Fermina	»	47,550	»
46. Benerecetti Maria	»	47,500	»
47. Checcaccini Maria Luisa	»	47,341	»
48. Guccinelli Giovanna	»	46,866	»
49. Crescenzi Sandrina	»	46,800	»
50. Sabbatini Anna Maria	»	46,683	»
51. Sampietro Paola	»	46,033	»
52. Giulianelli Lilia	»	46,000	»
53. Reinini Ada	»	45,491	»
54. Svampa Rolanda	»	45,130	»
55. Del Rossi Maruska P.	»	45,000	»
56. Capodacqua Margherita	»	45,000	»
57. Cocchi Carmen	»	44,522	»
58. Droghini Ilva	»	44,350	»
59. Gaggiotti Marta	»	44,282	»
60. Piersimoni Maria Luisa	»	44,100	»
61. Nardini Marta	»	44,050	»
62. Riggi Teresa	»	43,800	»
63. Morelli Gina	»	43,766	»
64. Laghi Maria	»	43,166	»
65. Minigrilli Maria Antonia	»	43,050	»
66. Granci Clelia	»	42,300	»
67. Lucernoni Annita	»	41,200	»
68. Municchi Fosca	»	40,976	»
69. Baffi Marisa	»	40,225	»
70. Turchetti Maria	»	39,667	»
71. Ciappi Maria	»	39,486	»
72. Frattini Elide	»	39,091	»
73. Ballarini Elda	»	38,358	»
74. Staffolani Bruna	»	36,800	»
75. Armista Franca	»	35,925	»

Ancona, addì 5 maggio 1960

Il medico provinciale capo: BALICE

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio decreto n. 1098 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta, vacanti alla data del 30 novembre 1959, nei comuni di Senigallia (3ª condotta Scapezzano) Osimo (1ª condotta) ed Arcevia (condotta Avacelli);

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottonotate candidate comprese nella graduatoria del concorso di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Santolini Sulmana: Senigallia, 3ª condotta Scapezzano;
Marroni Walda: Osimo, 1ª condotta;
Fanelli Elzira: Arcevia, condotta Avacelli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 5 maggio 1960

Il medico provinciale capo: BALICE

(3016)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 26133, del 20 aprile 1959, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di dodici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1958;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 67294/Div. 3ª-Sanità, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le altre disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. D'Amico Antonietta	punti	66,44	su 100
2. Bonavita Maria Clelia	»	59,71	»
3. Oliva Francesca	»	59,27	»
4. Scopelliti Maria	»	57,97	»
5. Scarfone Francesca	»	55,67	»
6. Marra Caterina	»	55,54	»
7. Nucera Antonia	»	55,20	»
8. Alfarano Laura	»	54,50	»
9. Marino Giuseppa	»	54,27	»
10. Musumeci Carmela	»	53,78	»
11. Di Lorenzo Saveria	»	52,86	»
12. Mallamaci Palma	»	52,60	»
13. Prigitano Maria	»	51,89	»
14. Spiller Irma	»	51,67	»
15. Catalano Grazia	»	51,10	»
16. Montalto Teodolinda	»	50,30	»
17. Candrea Domenica	»	50,15	»
18. D'Amico Giovanna	»	49,60	»
19. Cogliandro Domenica	»	49,40	»
20. Mallamo Giuseppa	»	48,80	»
21. Barillà Teresina	»	48,71	»
22. Fiumanò Isabella	»	48,70	»
23. De Lorenzo Concetta	»	48,08	»
24. Fonte Grazia	»	47,82	»
25. Creaco Virginia	»	47,75	»
26. Larosa Ferdinanda	»	47,05	»
27. Squillaci Luigina	»	47 —	»
28. Praticò Candelora	»	46,98	»
29. Bellora Antonia	»	46,64	»
30. Caridi Maria	»	46,38	»
31. Carrubba Giovanna	»	46,13	»
32. Musolino Maria	»	46,07	»
33. Stefanelli Elisabetta	»	46,04	»
34. Caserta Angela	»	45,75	»
35. Geria Giuseppina	»	45,70	»
36. Ciacci Iris, ex aequo	»	45,50	»
37. Mazza Elena, ex aequo	»	45,50	»
38. Cingottini Lucia	»	45,44	»
39. Mazzaferro Ida	»	45,27	»
40. Murdocco Maria Teresa	»	45,15	»
41. Blancato Maria	»	45,10	»
42. Sgambetterra Alba	»	44,75	»
43. Condò Domenica	»	44,60	»
44. Lauro Carmela	»	44,50	»
45. Forzano Giuseppina	»	44,20	»
46. Sgro Carmela, ex aequo	»	43,95	»
47. Digiglio Filomena, ex aequo	»	43,95	»
48. Buti Venanzia	»	43,90	»
49. Guiglia Vittorina	»	43,83	»
50. Facciolo Rosaria	»	43,51	»
51. Condemi Antonia	»	43,35	»
52. Longo Laura	»	43,30	»
53. Pisano Maria Giuseppina	»	43,25	»
54. Surace Annunziata	»	42,82	»

55. Cilia Giuseppa . . . . . punti 42,51 su 100
56. Tirenni Giuseppina . . . . . » 42,43 »
57. Catanzaro Giuseppa . . . . . » 42,42 »
58. Cerato Rosa . . . » 42,38 »
59. Martino Caterina, ex aequo . . . » 42,35 »
60. Tiranti Silena, ex aequo . . . . » 42,35 »
61. Mandaglio Giuseppina . . . » 42,30 »
62. Dattola Carmela . . . . . » 42,27 »
63. Spanò Domenica . . . . . » 42,22 »
64. Pasqualini Maria, ex aequo . . . » 42,10 »
65. Zaccuri Antonia, ex aequo . . . » 42,10 »
66. Filardi Antonina . . . . » 42,05 »
67. Facci Teresa . . . . . . » 42,03 »
68. Iacopino Maria . . . . » 42 — »
69. Caruso Vincenzina . . . . . » 41,95 »
70. Foti Carmela . . . . . » 41,80 »
71. Villari Carmela . . . . . » 41,70 »
72. Pronestì Giuseppa . . . . » 41,68 »
73. Minniti Giuseppa . . . » 41,65 »
74. Casoria Maria . . . » 41,62 »
75. Rannisi Anna Maria . . » 41,57 »
76. Gatto Maria . . . . » 41,40 »
77. Pannuti Maria Teresa . . » 41,20 »
78. Teruggi Rosa Maria . . . » 41,15 »
79. Mondello Carolina . . . . . » 41,05 »
80. Floccari Santa . . . . » 41 — »
81. De Raco Vigilia . . . . » 40,85 »
82. Minutoli Anna . . . . . . » 40,78 »
83. Ceraso Antonietta, ex aequo . . . » 40,60 »
84. Sergi Antonia, ex aequo . . . » 40,60 »
85. Zurlo Maria Giuseppa . . . » 40,32 »
86. Inferrera Nunzia . . . . » 40,30 »
87. Lombardo Giuseppa . . » 40,15 »
88. Mazza Eurelia V. . . . . » 40,05 »
89. Passarelli Giovanna M. . . . . » 40 — »
90. Russo Rina . . . . » 39,90 »
91. Calabria Ida Erminia . . . » 39,75 »
92. Cannizzaro Caterina . . . . . » 39,30 »
93. Fedele Nicoletta . . . . » 39,25 »
94. Costa Santa, ex aequo . . . . » 39,20 »
95. Manno Angela, ex aequo . . . . » 39,20 »
96. Taverniti Maria, ex aequo . . . . » 39,20 »
97. Terra Rosaria, ex aequo . . » 39,20 »
98. Aquilano Angela . . . . » 38,70 »
99. Azzarà Mariantonia . . . » 38,55 »
100. Catalano Giuseppa - 38,40 »
101. Musolino Grazia . . . . » 38,30 »
102. Cilia Adele . . . . » 38,18 »
103. Fortino Lina . . . » 38,10 »
104. Bosurgi Antonia, ex aequo . . . » 38 — »
105. Carbone Maria, ex aequo . . » 38 — »
106. Cassani Amalia . . . » 37,12 »
107. Fannone Carmela . . . » 37,10 »
108. Romeo Giulia . . . . . » 36,11 »
109. Placidi Anna . » 36,10 »

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 22 aprile 1960

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a dodici posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le altre disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottonotate candidate, comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) D'Amico Antonietta: Reggio Calabria, frazioni Olivero, Rosario e Trunca;
2) Bonavita Maria Clelia: Motta San Giovanni, capoluogo;
3) Oliva Francesca: Mammola, 2ª condotta;
4) Scopelliti Maria: Fiumara di Muro, capoluogo;
5) Scarfone Francesca: Stignano, capoluogo;
6) Marra Caterina: San Lorenzo, frazione Chorio;
7. Nucera Antonia: Gerace, capoluogo;
8) Alfarano Laura: Ardore, frazione San Nicola;
9) Marino Giuseppa: Consorzio Caraffa, Sant'Agata;
10) Musumeci Carmela: Anoia;
11) Mallamaci Palma: San Pietro di Caridà, capoluogo;
12) Prigitano Maria: Careri, frazione Natile Vecchio e Nuovo.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefetutra e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 22 aprile 1960

(3014) *Il medico provinciale*: LANIA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Ratifica del decreto prefettizio concernente il concorso al posto di veterinario condotto del comune di Pienza e nomina della relativa Commissione giudicatrice.

IL VETERINARIO PROVINCIALE CAPO

Visto il decreto n. 9839 in data 10 luglio 1959, con il quale il prefetto della Provincia ha indetto un pubblico concorso per la copertura fra l'altro, della condotta veterinaria vacante nel comune di Pienza al 30 novembre 1958;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, con il quale vengono precisati i compiti del veterinario provinciale, fra i quali rientrano anche quelli relativi ai concorsi per veterinario condotto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei veterinari della Provincia e dal Comune interessato;

Decreta:

1) di far proprio il sopra specificato provvedimento con il quale il Prefetto di Siena, ha indetto il concorso per la copertura del posto vacante di veterinario condotto nel comune di Pienza;

2) di costituire la Commissione giudicatrice per il conferimento di detto posto, come appresso:

Presidente:
De Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Componenti:
Scandalibeni dott. Guido, veterinario provinciale capo;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;
Romboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;
Parri dott. Olvy, veterinario condotto del comune di Colle Val d'Elsa.

Segretario:
Lusini dott. Ruggero, consigliere di 1ª classe presso la prefettura di Siena.

La Commissione anzidetta inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Siena, addì 17 maggio 1960

(3128) *Il veterinario provinciale capo*: SCANDELIBENI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 42492 del 22 gennaio 1960, con il quale venivano nominati i vincitori delle condotte mediche di Dosso di Sant'Agostino e del comune di Berra;
Vista la nota n. 1992 del 17 marzo 1960 con la quale il sindaco di Sant'Agostino ha comunicato che il dott. Natali Eolo ha preso regolare servizio sotto la stessa data;
Vista la nota n. 553 del 31 marzo 1960, con la quale il sindaco di Berra ha comunicato che il dott. Paliotto Romano non ha assunto servizio nel termine fissatogli e quindi è stato considerato rinunciatario;
Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione della sede di Berra al candidato risultato vincitore del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;
Considerato che in base alla graduatoria formata dall'apposita Commissione sono stati sentiti i dottori: Tomasi Jorio, Gilli Augusto, i quali hanno dichiarato di rinunciare al posto di medico condotto di Berra;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286, sull'istituzione del Ministero della sanità;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica di quanto stabilito con decreto n. 42492 del 22 gennaio 1960, il dott. Cartelli Valentino è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Berra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ferrara, addì 9 maggio 1960

Il medico provinciale capo: SCANDURA

(2986)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12729 del 16 gennaio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ai posti vacanti di ostetrica condotta in Comuni della provincia, di cui al bando n. 48600, del 18 luglio 1958;
Visto il successivo decreto in data 16 gennaio 1960, n. 12730, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle sedi;
Considerato che la ostetrica De Prospo Immacolata ha rinunciato alla nomina per la sede di Pietramelara;
Ritenuto che in conformità del criterio stabilito dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la sede vacante va assegnata alla ostetrica Passaretti Maria Paola che ne ha già comunicata l'accettazione, mentre la sede di Conca della Campania già assegnata a quest'ultima va assegnata all'ostetrica Bartolini Lucia;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 12730, del 16 gennaio 1960, vengono apportate le seguenti modificazioni:
L'ostetrica Passaretti Maria Paola è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pietramelara in luogo della condotta ostetrica di Conca della Campania.
L'ostetrica Bartolini Lucia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Conca della Campania in luogo della condotta ostetrica di Letino.
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Caserta, addì 5 maggio 1960

(3017) *Il medico provinciale capo*: LANNA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Pescara n. 26401 del 30 novembre 1957, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957;
Visto il proprio decreto n. 4813, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;
Visto il proprio decreto n. 5361, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Salle il dott. Chiominto Luciano;
Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinunzia del titolare;
Tenuto conto che il dott. Di Nardo Antonio ha chiesto di essere assegnato alla sede di Salle;
Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Di Nardo Antonio è nominato titolare della condotta medica di Salle.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 10 maggio 1960

Il medico provinciale: FRANCO

(3019)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.